

[Estratti Statuto e regolamento elettorale FONDOPOSTE]

Assemblea dei Delegati

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante della Fonte istitutiva.
2. I Delegati restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento di composizione dell'Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Fondo, in sua assenza dal Vice Presidente, senza diritto di voto; in assenza di entrambi, è presieduta dal delegato con maggiore età.
Il Presidente nomina di volta in volta un Segretario, il quale redige il verbale di riunione.
L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.

Art. 16 - Assemblea dei delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio annuale;
 - b) elegge i Consiglieri di amministrazione e i componenti il Collegio dei Sindaci;
 - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei Sindaci e quello eventuale degli Amministratori;
 - d) su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, delibera sulla nomina del soggetto, iscritto nell'apposito registro, a cui affidare la revisione legale dei conti. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento di questo nel corso del mandato;
 - e) sentito il Collegio dei Sindaci, delibera sulla revoca dell'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente, in conformità a quanto disposto dalla precedente lettera d), a conferire il mandato ad un altro soggetto iscritto nell'apposito registro;
 - f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sulla loro eventuale revoca;
 - g) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
 - a) modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da cinque componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza - diretta o per delega - di almeno i 6/10 dei delegati e delibera a maggioranza dei voti espressi.
5. - L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza - diretta o per delega - di almeno 3/4 dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto dal presidente e dal Segretario stesso.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

FONDOPOSTE

Regolamento elezioni per la composizione dell'Assemblea dei Delegati

Art. 1 - Elettorato attivo e passivo

La elezione dei Delegati che rappresentano i soci lavoratori avviene mediante votazione a suffragio universale, con voto libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati.

Hanno diritto di voto i soci lavoratori che risultino iscritti o pensionati del Fondo il mese precedente quello della indizione delle elezioni. Sono eleggibili i soci lavoratori che, alla data fissata per la presentazione delle liste, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Art. 2 - Collegio elettorale

Il collegio elettorale per la elezione dei rappresentanti dei soci lavoratori in seno all'Assemblea dei Delegati è unico ed è costituito su base nazionale.

Art. 5 - Commissione Elettorale

Entro il termine di 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni da parte del C.d.A. si costituisce, su iniziativa del Presidente del Fondo, presso la sede indicata, la Commissione Elettorale.

La Commissione è composta da:

- il Presidente, designato dal C.d.A. del Fondo tra i suoi componenti;
- un componente in rappresentanza di ciascuna delle OO.SS. parti istitutive del Fondo, designato dalle medesime nei termini di cui al primo comma.

Non possono far parte della Commissione Elettorale i soci lavoratori candidati, i presentatori delle liste e coloro che prestano attività lavorativa presso il Fondo.

Dopo la sua costituzione le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 48 ore.

Alla elezione dei delegati dei soci lavoratori iscritti o pensionati del Fondo possono concorrere:

- liste presentate disgiuntamente dalle OO.SS. nazionali stipulanti l'Accordo Istitutivo del Fondo;
- altre liste presentate da soci lavoratori.

Le liste elettorali sono presentate presso la sede del Fondo entro i termini fissati dal C.d.A. secondo le modalità appresso indicate.

Alla presentazione deve provvedere un rappresentante delle OO.SS. istitutive del Fondo ovvero un elettore, munito di documento di identità, che assume in tal modo la qualità di presentatore di lista; il presentatore deve contestualmente segnalare l'indirizzo ed il numero di fax cui la Commissione Elettorale dovrà inviare le comunicazioni inerenti la lista.

Le liste devono contenere, pena l'esclusione delle stesse, un minimo di 20 ed un massimo di 40 candidati, indicati in ordine progressivo e con a fianco l'indicazione dell'Azienda di appartenenza o dello status di pensionato del Fondo.

Art. 6 - Compiti della Commissione Elettorale

La commissione:

- accerta i requisiti di validità delle liste, escludendo quelle irregolari;
- accerta i requisiti di eleggibilità dei candidati, escludendo quelli che non ne siano in possesso;
- verifica la denominazione delle liste; nel caso questa risulti confondibile con altre la Commissione darà al presentatore della lista un termine perentorio entro cui provvedere alla sostituzione/modifica della denominazione stessa. A tal fine si chiarisce che l'uso della denominazione/sigla spetta con diritto di precedenza a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata prima;
- richiede al presentatore delle liste ammesse come valide la fornitura, entro un termine prestabilito, di un logo da apporre, eventualmente, insieme alla denominazione sulla scheda elettorale, determinandone le dimensioni e le caratteristiche (colore/bianco e nero, ammissibilità/inammissibilità dei simboli, ecc).

Art. 7 - Modalità di votazione da parte dei soci lavoratori e scrutinio del voto

Le votazioni avverranno in modo elettronico, collegandosi al sito di Fondoposte, per tutti i soci lavoratori o pensionati del Fondo che ne abbiano titolo ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento. L'avente diritto riceve per posta al domicilio comunicato al Fondo, a cura della Commissione elettorale, una busta contenente le liste dei candidati, le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto elettronico. I soci a cui non pervenga la busta in tempo utile potranno fare richiesta delle credenziali direttamente alla Commissione elettorale.

Al fine di facilitare l'accesso e la partecipazione al voto elettronico di tutti i soci, Poste Italiane metterà a disposizione almeno una postazione web in ogni UP (Unità Produttiva) - almeno 3 nella DCG (Direzione Generale Corporate) - assicurando la riservatezza del voto stesso.

Analogamente le Organizzazioni Sindacali potranno mettere a disposizione dei soci le loro postazioni web, assicurando la riservatezza del voto.

Nelle operazioni di voto elettronico saranno previste tutte le opzioni di voto (voto valido, voto bianco ecc.).

Art. 8 - Proclamazione dei risultati

La Commissione Elettorale, sulla base del risultato del voto elettronico, redige apposito verbale riepilogativo provvedendo all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati risultati eletti. A tal fine la Commissione:

- determina il numero di voti validi espressi a favore di tutte le liste;
- determina il quoziente, dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare;
- assegna a ciascuna lista un numero di seggi pari al numero di quozienti interi raggiunti dalla lista stessa;
- assegna i seggi residui alle liste che hanno un resto maggiore, indipendentemente dall'aver raggiunto le stesse almeno un quoziente intero;
- individua i candidati eletti sulla base dell'ordine progressivo espresso nella lista;
- trasmette al Presidente del Fondo ed ai presentatori di lista i risultati e i nominativi dei candidati eletti.

Il Presidente del Fondo convoca l'Assemblea dei Delegati entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 9 - Sostituzione degli eletti

Qualora nel corso del mandato un delegato eletto in rappresentanza dei soci lavoratori venga a cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione mediante l'automatico subentro del primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.

Il Presidente del Fondo provvede alla comunicazione formale al componente subentrante.

SEZIONE SECONDA

Articolo Unico

Designazione dei Delegati dei datori di lavoro

Con la stessa delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del Fondo indice le elezioni per eleggere i Delegati dei lavoratori, il Consiglio stesso invita Poste Italiane S.p.A. a designare i rappresentanti datoriali entro il termine previsto per l'espletamento delle elezioni.

Contemporaneamente Poste Italiane S.p.A. designa n. 30 componenti dell'Assemblea, non necessariamente dipendenti delle Società aderenti al Fondo, in rappresentanza complessiva delle stesse (previa consultazione dei Consigli di Amministrazione delle Società controllate).

La facoltà di designazione viene utilizzata anche per la sostituzione di Delegati che cessassero dall'incarico per qualsiasi motivo.